

**Luigino Bottini**  
**Dottore Commercialista – Revisore Legale**  
[info@luiginobottini.com](mailto:info@luiginobottini.com) - [www.luiginobottini.com](http://www.luiginobottini.com)

---

## **Contitalia S.r.l.**

**Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.**  
Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184  
Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100  
[contital@contitalia.191.it](mailto:contital@contitalia.191.it)

---

**Circolare informativa 05/2017.**

**Chiavari, 7 febbraio 2017.**

**Ai gentili Clienti**

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

Le news di febbraio	pag. 2
Aliquote contributive Inps per artigiani/commercianti e iscritti alla gestione separata	pag. 4
La Certificazione Unica 2017	pag. 6
Autoliquidazione Inail 2016/2017	pag. 9
Nuovo modello di dichiarazione di successione	pag. 11
Dichiarazione Iva2017: le novità del modello	pag. 13
Fabbricati rurali irregolari – possibile il ravvedimento operoso	pag. 17
Entro il 28 febbraio 2017 la certificazione degli utili corrisposti nel 2016	pag. 19
Dichiarazione precompilata: prima scadenza al 28 febbraio 2017 per l’invio delle spese sostenute nel 2016 per il recupero/riqualificazione delle parti comuni	pag. 20
Ruoli: comunicazione entro il 28 febbraio 2017 delle cartelle rottamabili non ancora notificate	pag. 22
Le regole del modello intra vendite	pag. 23

### **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 febbraio 2017 al 15 marzo 2017	pag. 25
---	---------

## Informative e news per la clientela di studio

---

### DETRAZIONE 65%

#### **Comunicazione delle cessioni del credito ai fornitori per gli interventi energetici sulle parti comuni**

L'Agenzia delle entrate ha riconosciuto dal 1° gennaio 2016 la possibilità a tutti i contribuenti che rientrano nella "no tax area" di cedere ai fornitori la detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, previo consenso dei fornitori stessi. Il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere inviata direttamente dal condominio o per il tramite di intermediari abilitati entro il 31 marzo 2017.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 31/01/2017)

### DETRAZIONE 50%/65%

#### **Spese detraibili anche se sostenute mediante bonifico disposto da istituti di pagamento**

L'Agenzia delle entrate ricorda che gli "istituti di pagamento" sono imprese, iscritte in un apposito albo, autorizzate dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento, nei quali rientra anche l'esecuzione dei bonifici. La possibilità per il contribuente che dispone il bonifico dal conto di un istituto di pagamento di usufruire delle detrazioni del 50% per il recupero edilizio e del 65% per la riqualificazione energetica è subordinata alla preventiva adesione dell'istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria, di modo che sia assicurata la corretta effettuazione della ritenuta di acconto dell'8% all'atto di accredito del bonifico stesso al beneficiario. Il bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento può beneficiare delle detrazioni di imposta a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in merito all'effettuazione della ritenuta, alla dichiarazione dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta e alla successiva dichiarazione da parte dell'istituto di credito ai sensi dell'articolo 3, D.M. 41/1998.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9, 20/01/2017)

### STABILE ORGANIZZAZIONE

#### **Interpello su un nuovo investimento in Italia da parte di un gruppo estero**

Un gruppo estero ha rappresentato la volontà di effettuare un investimento in Italia chiedendo chiarimenti in ordine alla configurabilità quale stabile organizzazione dell'*hub* logistico, utilizzando per la prima volta lo strumento dell'interpello sui nuovi investimenti introdotto dall'articolo 2, D.Lgs. 147/2015. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che stabile organizzazione è una sede fissa di affari utilizzata per l'esercizio dell'attività industriale o commerciale dell'impresa. Un centro di immagazzinamento o deposito situato in Italia configura una sede fissa di affari nel caso in cui essa venga utilizzata per l'esercizio dell'attività d'impresa. La disciplina Ocse prevede che l'esercizio in una sede fissa di affari solo di attività aventi carattere esclusivamente preparatorio e ausiliario ovvero di attività che non costituiscono di per sé una parte essenziale e significativa dell'attività dell'impresa esclude la configurabilità di una stabile organizzazione.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 4, 17/01/2017)

## STUDI DI SETTORE

### **Pubblicati i 193 modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2016**

Sono stati approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016, relativi a tutte le attività economiche. In particolare, le istruzioni alla compilazione sono suddivise tra una parte generale, comune a tutti gli studi di settore, una parte specifica per ciascuno studio e delle parti relative ai quadri A, F, G, T, X, V comuni agli studi di settore che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 22485, 31/01/2017)

## ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE

### **Dal 9 gennaio 2017 è operativo il nuovo strumento per risolvere le controversie con gli intermediari**

Dal 9 gennaio 2017 i risparmiatori hanno a disposizione un nuovo strumento per risolvere in tempi rapidi le controversie fino ad un importo richiesto di 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. L'ACF (Arbitro Controversie Finanziarie) è a disposizione dei piccoli investitori che si trovano ad avere un contenzioso con il proprio intermediario (Istituto di credito, Sim, Sgr) per lamentare che riguardino la violazione di norme in materia di correttezza dei comportamenti e di trasparenza delle informazioni. Possono ricorrere all'ACF i risparmiatori che hanno già presentato reclamo presso l'intermediario senza aver ottenuto risposta nei due mesi successivi ovvero qualora la risposta sia stata insoddisfacente.

(Consob, comunicato stampa, 09/01/2017)

## PIATTAFORMA PCC

### **Il sistema sarà non disponibile dal 4 febbraio 2017 al 20 febbraio 2017**

Il Ministero dell'economia e delle finanze – ragioneria generale dello Stato ha pubblicato un avviso per segnalare che vi sarà un rinnovamento grafico e funzionale dal 20 febbraio 2017 della piattaforma per la certificazione dei crediti vantati verso gli enti della pubblica amministrazione. Per consentire le attività di aggiornamento del portale, il sistema non sarà disponibile fino al 20 febbraio 2017.

(Ministero dell'economia e delle finanze, News, 18/01/2017)

## INTERESSI DI MORA

### **Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,00%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 18 del 23/01/2017)

## Informative e news per la clientela di studio

### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI/COMMERCANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Con le circolari n. 21 e n. 22 del 31 gennaio 2017 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.

#### Artigiani e commercianti

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.

Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,55%.

Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Vigè la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).

Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.

Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità)	3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità)	3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità)

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:

	scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %*	24,64 %*
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %*	21,64 %*

Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

- l'eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

### Gestione separata Inps

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2016	2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva	31,72%	32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24:

<b>Professionisti</b>	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
<b>Collaboratori</b>	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore

## Informative e news per la clientela di studio

---

### LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2017, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.



Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo.

Si pone l'attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2017, inoltre, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

### Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

## Le principali novità 2017

Nel nuovo modello certificazione unica 2017, inserite 3 nuove sezioni.

### Premi di risultato

Si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il *bonus* produttività sul quale è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	Imposta sostitutiva 574	Imposta sostitutiva sospesa 575	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 576
Codice 577	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 578	Benefit 579	Imposta sostitutiva 580	Imposta sostitutiva sospesa 581	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 582
<b>PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI</b>					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 583	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 584	585		Codice fiscale	Codice 586
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 587	Benefit 588	Imposta sostitutiva 589	Imposta sostitutiva sospesa 590	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 591	

### Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015

Si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. "impatriati", in questi casi, infatti, tali redditi sono tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella sezione Altri dati.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

In particolare occorrerà compilare il punto 468 riportando il codice 5 che identifica le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, 30% dell'ammontare erogato, relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;

### Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.

In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.

Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701	702	703	704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
705		706	



## Informative e news per la clientela di studio

---

### AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017

Il prossimo 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata).

Attraverso l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica all'Inail anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

Il versamento ed il modello 1031 hanno però diverse scadenze, esse sono:

Versamento premio Inail	16 febbraio
Presentazione modello 1031	28 febbraio



Il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica.

Il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate di ugual importo, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2017 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall'Inail.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio stabiliti dall'Inail.

#### Novità

Si ricorda che a decorrere dall'autoliquidazione 2015/2016 la comunicazione delle basi di calcolo del premio di autoliquidazione avviene tramite pubblicazione nella sezione "Fascicolo aziende" appositamente realizzata in [www.inail.it](http://www.inail.it) – servizi online, che permette di visualizzare ed acquisire tali comunicazioni in formato pdf.

Infine, occorre ricordare che in sede di autoliquidazione, il contribuente potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che si riportano in sintesi:

Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	Si applica alla sola regolazione 2016 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti
--	---

Riduzione per il settore della pesca	Si applica alla regolazione 2016 (nella misura del 50,30%) e alla rata 2017 (nella misura del 48,70%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari
Inserimento dei disabili	L'incentivo non è più in vigore, si è applicato per l'ultima volta alla regolazione 2015 in quanto le convenzioni avevano durata massima di 8 anni
Sostegno alla maternità/paternità	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc
Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%)
Imprese artigiane	La riduzione è fissata nella misura del 7,61% e si applica alla sola regolazione 2016. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2014-2015 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta

### NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 231243 datato 27 dicembre 2016, ha approvato il nuovo modello da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di successione; oltre al modello sono state approvate anche le relative istruzioni, oltre alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Il nuovo modello si presenta più articolato rispetto al precedente:

- esso consente di operare, contestualmente alla dichiarazione di successione, le volture catastali relative agli immobili interessati;
- inoltre, esso consente di rendere le dichiarazioni sostitutive di atto notorio mediante la compilazione di specifici quadri del modello.

Si ricorda che il nuovo modello per la dichiarazione di successione è utilizzabile

- dal 23 gennaio 2017;
- per tutte le successioni aperte dal 3 ottobre 2006.

Si ricorda che coloro che hanno presentato la dichiarazione di successione in cui sono indicati beni immobili non devono presentare la dichiarazione Imu (Imposta municipale propria). Saranno gli stessi uffici dell'Agenzia delle entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, a trasmetterne copia al Comune in cui sono ubicati gli immobili.

#### Presentazione telematica

La novità più significativa è comunque il canale di presentazione della dichiarazione di successione, che avverrà in via telematica e non più cartacea.

Con un comunicato stampa del 23 gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso noto che il *software* di compilazione denominato "SuccessioniOnLine" è disponibile sul sito dell'Agenzia: occorrerà compilare un file editabile, che costituisce la versione digitale della dichiarazione di successione, allegare i documenti richiesti dal sistema, salvare e presentare il modello tramite i servizi telematici dell'Agenzia.

Tutti i documenti utili alla dichiarazione dovranno essere allegati al modello in formato PDF/A o TIFF.

Il nuovo modello può essere infatti presentato per via telematica all'Agenzia delle entrate secondo due vie:

- l'invio può avvenire **direttamente da parte del contribuente** che sia abilitato all'uso dei servizi telematici;
- in alternativa, detto invio può avvenire tramite i soggetti incaricati (**intermediari**);
- ovvero ancora, il modello può essere presentato presso **l'ufficio dell'Agenzia delle entrate** territorialmente competente, ove si provvederà all'inoltro telematico.

Come segnalato nel comunicato stampa del 23 gennaio 2017, il *software* ministeriale calcola automaticamente le somme, da versare in autoliquidazione, dovute per le formalità ipocatastali; tali somme possono essere pagate con addebito sul conto corrente.

Al contrario, le imposte sulle successioni e donazioni sono liquidate in un secondo momento dall'Agenzia delle entrate (somme eventualmente rateizzabili).

I contribuenti residenti all'estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia, possono inviare il modello in modalità cartacea mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione all'ufficio territorialmente competente.

Grazie al passaggio al canale telematico si ottengono due vantaggi:

- gli uffici territoriali dell'Agenzia potranno visualizzare le dichiarazioni di successione inviate telematicamente da tutti i contribuenti. Diventa perciò possibile richiedere copie conformi presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia;
- la dichiarazione di successione presentata sarà disponibile sia nel cassetto fiscale del dichiarante, sia in quello di coeredi e chiamati. Questo permette di visionare più agevolmente il contenuto.

### La struttura del nuovo modello

Il nuovo modello è costituito da numerose sezioni:

- frontespizio, con i dati del *de cuius* e del soggetto che presenta la dichiarazione;
- quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari e ad altri soggetti;
- quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;
- quadro ED, con le passività;
- quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;
- quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;
- quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;
- quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;
- quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;
- quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;
- quadro EN, con i dati relativi alle aziende;
- quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;
- quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;
- quadro ER, con le rendite e i crediti;
- quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

### Regime transitorio

L'anno 2017 costituisce un periodo "ponte" nel quale le due forme di presentazione coesisteranno.

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello SuccessioniOnline, è possibile continuare a presentare presso l'ufficio competente dell'Agenzia la dichiarazione di successione utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo, il cosiddetto "modello 4", approvato con il D.M. 10 gennaio 1992. Questo va presentato all'ufficio territoriale competente (ultima residenza nota della persona deceduta).

Dal 1° gennaio 2018, invece, la via telematica diventerà l'unica percorribile.

Occorre comunque ricordare che si dovrà comunque utilizzare il modello 4 per le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 o per apportare modifiche o sostituire dichiarazioni già presentate con questo modello.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### DICHIARAZIONE IVA<sub>2017</sub>: LE NOVITÀ DEL MODELLO

Con la Legge di Stabilità 2015 il Legislatore aveva previsto, con decorrenza già dal periodo d'imposta 2015, sia la soppressione della Comunicazione annuale dei dati Iva che l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva tassativamente entro fine febbraio, con eliminazione quindi del termine del 30 settembre per la presentazione sia autonoma che unificata alla dichiarazione annuale.

Con il successivo D.L. 194/2014 (Decreto Milleproroghe) le predette disposizioni sono state differite di un anno al fine di rinviare il loro effetto al periodo d'imposta 2016.

#### Modalità e termini di presentazione

Entrano quindi in vigore a partire dalla dichiarazione annuale IVA<sub>2017</sub>:

- la definitiva soppressione dell'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva;
- la definitiva "fuoriuscita" del modello di dichiarazione annuale Iva dal modello Unico (che da quest'anno si chiamerà Redditi a testimoniare appunto la fine di un percorso iniziato nel 1998);
- l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma nel periodo che va dal 1° al 28 del mese di febbraio 2017.

A decorrere invece dall'anno d'imposta 2017 (dichiarazione annuale IVA<sub>2018</sub>), grazie anche alla introduzione del nuovo spesometro trimestrale che consentirà all'amministrazione finanziaria di ricevere i dati in modo tempestivo, la dichiarazione potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

I nuovi termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva influiscono anche sul termine entro il quale, se non presentata, la dichiarazione annuale si considera definitivamente omessa. Per quest'anno, in ragione del termine ultimo di presentazione stabilito nel 28 febbraio 2017, è considerata omessa la dichiarazione che non viene presentata negli ulteriori 90 giorni e quindi entro il 29 maggio 2017, considerandosi "tardiva" la dichiarazione presentata per la prima volta nell'intervallo temporale 1° marzo 2017 – 29 maggio 2017.

#### Versamento del saldo Iva

Sempre dal punto di vista procedurale, va segnalata una novità con riferimento alle modalità di versamento del saldo Iva in scadenza il prossimo 16 marzo 2017. Infatti, il venir meno della possibilità di unificare il modello di dichiarazione Iva annuale poteva far pensare ad una impossibilità di differimento del saldo Iva alla data di scadenza di versamento delle imposte sul reddito.

Con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-*quater* del recente D.L. 163/2016, è stata invece prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette (posticipato a partire da quest'anno al 30 giugno 2017) con applicazione della prevista maggiorazione.

Le soluzioni possibili per il versamento del saldo Iva emergente dalla dichiarazione IVA<sub>2017</sub> sono dunque le seguenti:

- in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017;
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7 del D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l'ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 30/7/2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

Accanto alle descritte novità di carattere procedurale vediamo ora di descrivere in forma sintetica le novità che compaiono nel modello dichiarativo di quest'anno, rinviando, per una valutazione più complessiva dell'adempimento, alla Scheda Raccolta Dati pubblicata nella presente circolare.

### Frontespizio

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>
------------------------------	---	--

Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" è stata eliminata la casella "Dichiarazione integrativa a favore". A seguito delle modifiche apportate all'articolo 8, D.P.R. 322/1998 dall'articolo 5, D.L. 193/2016 il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e cioè quello entro il quale risulta esperibile l'accertamento. Per detto motivo, nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

### Quadro VN

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE VN1	1	2	3	4	5
VN2				,00	
				,00	

Sempre in tema di dichiarazioni integrative a favore le modifiche introdotte dal citato D.L. 193/2016 consentono ora, mediante l'introduzione di un nuovo comma 6-bis all'articolo 8 del D.P.R. 322/1998 di poter utilizzare in compensazione un credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore anche se questa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In questo caso, tuttavia, il credito risulta compensabile solo a partire dai debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Per evidenziare il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrative a favore è stato creato un nuovo quadro VN nel quale esporre l'anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l'importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante (altre indicazioni sono previste nei casi di liquidazioni iva di gruppo o di avvenute trasformazioni sostanziali soggettive).

### Quadro VL

<b>VL11</b> Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
Gruppo IVA (*)	2	,00

Il credito evidenziato nel quadro VN in quanto emergente da dichiarazioni integrative presentate nel 2016 viene poi riportato nella sezione 2 del quadro VL all'interno della quale è stato introdotto il nuovo rigo VL11.

### Quadro VE

Nel quadro riservato alla indicazione delle operazioni attive, il VE, le modifiche apportate sono le seguenti:

- viene rimodulata la sezione 1 al fine di accogliere le nuove percentuali di compensazione applicabili in agricoltura;
- viene inserito nella sezione 2 il nuovo rigo VE21 nel quale indicare le operazioni attive con aliquota del 5%;



e portato a 30.000 euro. Questa novità come confermato dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione iva decorre già dalle richieste di rimborso relative al periodo d'imposta 2016 e quindi effettuate nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA2017 mentre per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017.

### Quadro VO

<b>VO33</b> REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>	
<b>VO34</b> REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>	Revoca 3 <input type="checkbox"/>

Le continue novità che hanno interessato in questi ultimi anni i regimi applicabili alle persone fisiche di ridotte dimensioni si sono poi riversate nelle modalità di compilazione del quadro VO, dedicato all'esercizio delle opzioni e delle revoche per i regimi medesimi. In particolare:

- nel rigo VO33 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario dell'IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfettario disciplinato dalla legge 190/14 (regime forfettario);
- analogamente, nel rigo VO34 è stata soppressa la casella "opzione", in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2011 (regime dei minimi).

Vengono poi introdotte tre nuove caselle:

- la prima per comunicare l'opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime dei minimi;
- la seconda per comunicare la revoca dell'opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfettario;
- la terza per comunicare la revoca dell'opzione per l'adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfettario.

Infine, sempre nel quadro VO viene introdotta al rigo VO11 la casella 28 al fine di poter comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'Iva nella Repubblica di Croazia quale Paese di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

### Quadro VG

Ritorna dopo qualche anno, ma con una nuova funzionalità, il quadro VG. Il quadro è infatti da quest'anno riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo e consente alla controllante di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione, secondo la regola per cui la stessa va comunicata nella dichiarazione Iva presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.



## Informative e news per la clientela di studio

---

### FABBRICATI RURALI IRREGOLARI – POSSIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con comunicato stampa del 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle entrate ha segnalato la pubblicazione dell’elenco dei fabbricati rurali ancora iscritti al catasto dei terreni, ricordando che chi non avesse regolarizzato la posizione potrà ancora provvedere tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

#### Censimento obbligatorio

I titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: tale adempimento doveva essere effettuato oltre 4 anni fa. Il termine era infatti fissato al 30 novembre 2012. Detto termine era stato prorogato al 31 maggio 2013 per i soli fabbricati ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012.

Tale obbligo venne introdotto in sede di conversione del D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”).

Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:

- fabbricato promiscuo;
- fabbricato rurale;
- fabbricato rurale diviso in subalterni;
- porzione da accertare di fabbricato rurale;
- porzione di fabbricato rurale;
- porzione rurale di fabbricato promiscuo.

Chi non vi avesse provveduto, può ancora oggi presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni ridotte.

In mancanza, gli uffici provinciali procederanno in luogo del proprietario inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

#### Sanzioni ridotte

I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell’Agenzia che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Attraverso l’istituto del ravvedimento operoso (da ultimo modificato dalla L. 190/2014, Legge di Stabilità per il 2015) il cittadino può provvedere autonomamente all’iscrizione in Catasto, beneficiando di una considerevole riduzione delle sanzioni ordinariamente applicabili.

La sanzione, compresa tra 1.032 euro e 8.264 euro, sarà applicabile nella misura di 172 euro (pari a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla violazione).

A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia:

- l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e
- la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

## Esclusioni

Va rammentato che in alcune situazioni è comunque esclusa la necessità di procedere al censimento di tali immobili al catasto dei fabbricati.

Sono infatti esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

In questi casi, suggerisce l'Agenzia, è comunque opportuno fare una specifica segnalazione, mediante il servizio *online Contact center* dell'Agenzia o utilizzando il modulo di segnalazione – pdf (da consegnare a mano o inviare per posta all'ufficio provinciale competente). Il modello è disponibile anche presso gli uffici provinciali - Territorio.

Si invita pertanto la gentile clientela a verificare il mancato accatastamento di eventuali fabbricati ex rurali; eventualmente contattando per la regolarizzazione il proprio tecnico di fiducia.

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ed è raggiungibile seguendo questo percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

#### Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### **DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: PRIMA SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2017 PER L'INVIO DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2016 PER IL RECUPERO/RIQUALIFICAZIONE DELLE PARTI COMUNI**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27 gennaio 2017 cinque provvedimenti volti ad aggiornare le specifiche tecniche di precedenti provvedimenti per i quali era già previsto l'obbligo di comunicazione e due provvedimenti (n. 19949 e n. 19969) volti a circoscrivere i nuovi obblighi introdotti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 per l'invio telematico dei dati relativi:

- alle spese sostenute nel 2016 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. *bonus mobili*);
- ai rimborsi erogati nel 2016 delle spese universitarie da parte di soggetti diversi dalle università statali e non statali e diversi dai sostituti di imposta (le università e i sostituti di imposta comunicano già tali dati).

Nella presente Informativa si approfondisce l'obbligo di invio entro il 28 febbraio 2017 delle spese sostenute nel 2016 dai condomini.

#### **I dati da spedire all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata**

A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello Unico PF e il modello 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti obbligati tramite il Sistema Tessera Sanitaria e tramite il servizio Entratel/Fisconline (anche per il tramite degli intermediari abilitati delegati alla presentazione dei dati).

Le scadenze previste per l'invio dei dati sono quella del 31 gennaio dell'anno successivo per l'invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e quella del 28 febbraio dell'anno successivo per l'invio dei dati all'Agenzia delle entrate (tramite Entratel/Fisconline).

Con Provvedimento n.17731 del 25 gennaio 2017 l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha prorogato dal 31 gennaio 2017 al 9 febbraio 2017 la scadenza prevista per la trasmissione delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria riferite all'anno 2016.

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2017 all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata sono stati identificati da vari provvedimenti:

- le imprese assicuratrici per i dati sui contratti e i premi;
- le forme pensionistiche complementari per i contributi versati;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri per le spese funebri;
- le università statali e non statali per le spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che rimborsano le spese sanitarie;
- gli enti previdenziali per i contributi previdenziali;

- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi passivi;
- gli amministratori di condominio per le spese detraibili su parti comuni;
- le banche e le poste per i bonifici relativi a spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

### **L'invio delle spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali**

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l'obbligo) e il successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 stabiliscono che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento devono comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico ed acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio.

I dati da spedire sono desumibili dalle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle entrate e, precisamente:

- la tipologia di intervento a seconda che si tratti di intervento che fruisce della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio o per l'arredo dell'immobile ristrutturato, della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica (sono previste 10 tipologie di interventi diversi);
- se l'intervento ha avuto inizio nel 2016 o in anni precedenti;
- l'ammontare complessivo dei bonifici effettuati nel 2016;
- l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 con modalità di pagamento diversa dal bonifico;
- le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare;
- i dati catastali delle unità immobiliari;
- la tipologia del soggetto al quale è attribuita la spesa.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.

Con riferimento a ciascun intervento effettuato dal condominio, il *software* per la compilazione dei dati effettua un controllo incrociato tra l'importo complessivo dell'intervento e la somma degli importi di spesa attribuiti ad ogni singolo soggetto (vedasi faq sito Agenzia delle entrate).

L'adempimento telematico non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore generalmente rilascia ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

## Informative e news per la clientela di studio

---

### **RUOLI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 DELLE CARTELLE ROTTAMABILI NON ANCORA NOTIFICATE**

L'articolo 6, D.L. 193/2016 prevede che per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo, che consiste nell'estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il 31 marzo 2017 utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi).

#### **La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora notificati entro il 28 febbraio 2017**

Siccome per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione, entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione informerà i contribuenti, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nel 2016 non ancora notificati.



Anche per questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito) il termine inderogabile per fruire della rottamazione coincide con il 31 marzo 2017, data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" agli sportelli territorialmente competente oppure inviando il modulo DA1 tramite pec utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati.

Entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento. Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore, come previsto dall'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016 è necessario utilizzare il modulo DA2 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore, anziché il modello DA1".

## Informative e news per la clientela di studio

---

### LE REGOLE DEL MODELLO INTRA VENDITE

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. E ciò in virtù della soppressione della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 50, D.L. 331/1993.

Permangono tuttavia ancora dei dubbi, che potranno essere fugati solo da un chiarimento ufficiale, in relazione all'obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche previsti dal successivo comma 6-ter del citato articolo 50.

Come osservato dall'agenzia delle dogane con la nota 244 del 10 gennaio 2017 la soppressione ha interessato le operazioni 2017 e, pertanto, nessun esonero è stato previsto in relazione ai modelli INTRA acquisti che dovevano essere presentati lo scorso 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni dell'ultimo mese o trimestre dell'anno 2016.

Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12 riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali, posto che gli stessi risultano disciplinati dall'articolo 49, D.L. 331/1993, non toccato dalle recenti novità legislative.

Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell'anno 2017 da imprese e professionisti permangono unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.

Vediamo quindi di riepilogare modalità e termini di presentazione di tale modello, oltre a mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

#### Termini e modalità di presentazione

Il modello INTRA vendite va di regola presentato con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante.

Si ricorda, inoltre, che dal 2010 le introdotte regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l'estensione dell'obbligo Intrastat anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.

In particolare, il modello INTRA vendite va presentato con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Mutuando i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia, adattandoli opportunamente alle recenti modifiche intervenute che hanno determinato la soppressione del modello Intra acquisti, è possibile precisare che:

- il superamento della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese;
- all'interno del modello Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000 euro e prestazioni di servizi per 25.000 euro;
- in caso però di superamento della soglia di 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese) scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello INTRA vendite, non

potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e ha effettuato servizi per 10.000 euro diviene mensile per la presentazione del modello INTRA vendite;

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000 euro:

- il modello INTRA vendite deve essere presentato con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare il relativo elenco, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile del modello decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- il modello relativo ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

### Inizio attività

L'Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli Intrastat trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000 euro.

### Le semplificazioni del D.Lgs. 175/2014

Con l'articolo 23, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) – in recepimento dei dettami imposti dalla direttiva comunitaria - viene modificato il contenuto informativo previsto dai modelli INTRA con riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE (in riferimento alle prestazioni ricevute è oggi ininfluente stante la soppressione del modello Intra acquisto con decorrenza 1/1/2017). Restano invece espressamente esclusi i servizi in deroga e cioè le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del Decreto Iva.

È con la nota n. 18978/U del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle dogane che vengono di conseguenza modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Con decorrenza 2015 le semplificazioni prevedono quindi che, con riferimento alle sole prestazioni di servizi, i modelli debbano contenere esclusivamente:

- numero identificativo Iva delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo della prestazione;
- Stato di pagamento.

Tra le informazioni non più obbligatorie figurano quindi l'indicazione del numero e della data della fattura emessa o ricevuta, nonché i dati relativi alle modalità di erogazione del servizio e alle modalità di pagamento.



## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 FEBBRAIO 2017 AL 15 MARZO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 febbraio 2017 al 15 marzo 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.  
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.*

SCADENZE FISSE	
<b>16 febbraio</b>	<p><b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio (codice tributo 6001). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p><b>Versamenti Iva trimestrali speciali</b> Scade oggi (anziché il 16 marzo) per alcuni soggetti c.d. trimestrali speciali (coloro cioè che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l'applicazione degli interessi dell'1%), tra i quali: – i distributori di carburanti; – gli autotrasportatori di merci conto terzi; – gli esercenti attività di servizi al pubblico; – gli esercenti arti e professioni sanitarie; Il termine per il versamento dell'Iva dovuta per quarto trimestre da determinarsi al netto dell'acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.</p> <p><b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di gennaio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p>
<b>16 febbraio</b>	<p><b>Versamento delle ritenute alla fonte</b> Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: – sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; – sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sui redditi di lavoro autonomo;</li> <li>- sulle provvigioni;</li> <li>- sui redditi di capitale;</li> <li>- sui redditi diversi;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;</li> <li>- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</li> </ul> <p><b>Versamento ritenute da parte condomini</b> Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p><b>Inps - Contributi dovuti da artigiani e commercianti</b> Per gli artigiani e i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento relativo al quarto trimestre 2016.</p> <p><b>Autoliquidazione Inail - versamento</b> Scade oggi il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2016 e all'acconto 2017. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, anche in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.</p> <p><b>Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva Tfr</b> Scade oggi il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva, nella misura del 17%, dovuta sul trattamento fine rapporto. Il versamento del saldo è al netto dell'acconto del 16 dicembre dell'anno precedente e deve effettuarsi con mod. F24 e codice tributo 1713.</p> <p><b>ACCISE - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 dicembre.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di gennaio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p style="text-align: center;"><b>20</b> febbraio</p>	<p><b>Contributi Enasarco</b> Scade oggi per le case mandanti il termine per il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2016.</p>
<p style="text-align: center;"><b>27</b> febbraio</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></p>

	<p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. <b>Si ricorda che dal 2017 il D.L. 193/2016 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni/servizi ricevuti.</b></p>
<p><b>28</b> febbraio</p>	<p><b>Certificazione utili</b></p> <p>Scade oggi il termine per consegnare ai soci le certificazioni degli utili/dividendi loro corrisposti dalle società di capitale nel 2016.</p> <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b></p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di dicembre.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b></p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di gennaio.</p> <p><b>Amministratori di condomini invio spese di ristrutturazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.</p> <p><b>Spese funebri</b></p> <p>Scade oggi, nell'ambito del "progetto" 730 precompilato, il termine di comunicazione delle spese funebri. Tutti i soggetti che svolgono la propria attività in tale settore, entro detta data, dovranno quindi comunicare all'Amministrazione finanziaria le informazioni circa le prestazioni rese alla clientela nel corso del 2016.</p> <p><b>Dichiarazione Iva 2017</b></p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa al periodo di imposta 2016.</p>
<p><b>28</b> febbraio</p>	<p><b>Liquidazione Iva di gruppo</b></p> <p>Scade oggi il termine per comunicare, solo telematicamente, l'intenzione di avvalersi, per l'anno 2017, del regime previsto per le società controllanti e controllate - cosiddetta</p>

	<p>"liquidazione Iva di gruppo" - di cui all'articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972, e al D.M. 13 dicembre 1979. L'opzione deve essere manifestata compilando il quadro VG del Modello di dichiarazione Iva 2017.</p> <p><b>Forniture tipografie e rivenditori autorizzati</b></p> <p>Scade oggi il termine per le tipografie e i rivenditori autorizzati di invio all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2016.</p>
<b>2</b> marzo	<p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2017.</p>
<b>7</b> marzo	<p><b>Invio telematico CU 2017</b></p> <p>Scade oggi per i sostituti di imposta che hanno rilasciato la Certificazione Unica 2017 il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate.</p>
<b>15</b> marzo	<p><b>Registrazioni contabili</b></p> <p>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b></p> <p>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b></p> <p>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

***Luigino dott. Bottini***